



VERBALE n° 1 – 2022
della
ASSEMBLEA dei SOCI STRAORDINARIA
della
PRO LOCO di PERGINE VALSUGANA



In data giovedì **21 aprile 2022** alle ore 20:30 presso la sala comunale di viale dell'Industria si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei Soci** della Pro Loco di Pergine con il seguente Ordine del Giorno:

1. modifiche statutarie per

adeguamento in funzione dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
richiesta del Gruppo Scolette di costituzione Pro Loco della frazione di Serso.

PRESENZE

Sono presenti **I SOCI**: Barni Francesco, Beber Alberto, Bortolamedi Michela (delega Zampedri Daniele), Buselli Gabriele, Casagrande Daniela, De Anesi Barbara (delega Barni Francesco), Filippi Roberto, Fontanari Gabriella (delega Pallaoro Marcello), Fruet Ezio, Fruet Riccardo (delega Fruet Ezio), Gretter Mauro, Lugoboni Mauro, Moser Maria, Oss Andrea, Pallaoro Marcello, Paoli Sergio, Pilati Giorgio, Stefani Paolo, Toller Gadler Anna (delega Oss Andrea), Zampedri Daniele, Zampedri Lorenzo, Zanei Giuliano, Zanei Walter.

Sono presenti 23 soci con diritto di voto.

Presenza la segretaria Pro Loco Patrizia Zampedri.

Di seguito si riportano **altri ospiti intervenuti** alla Assemblea.

A rappresentare l'amministrazione comunale presenziano: Gretter Mauro (socio), Casagrande Daniela (socio).

Per Azienda per il Turismo Valsugana partecipa il direttore Ravelli Stefano, il coordinatore Andreatta Patrizio e il presidente Pasqualin Denis (senza diritto di voto).

Valcanover Maurizio in rappresentanza delle associazioni (presenta domanda di ammissione a socio in data odierna, non ha diritto di voto in questa Assemblea).

Per i giornalisti abbiamo Oss Papot Luigi (senza diritto di voto).

Ospite dell'Assemblea anche Leonardelli Mariagrazia presidente del Consorzio Operatori Pergine Iniziative (presenta domanda di ammissione a socio in data odierna, non ha diritto di voto in questa Assemblea).

È presente Senesi Franco presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana.

È stato invitato Zanghellini Stefano consulente fiscale dell'associazione Proloco per chiarire alcuni passaggi degli argomenti che si andranno a trattare in Assemblea.

Il presidente Proloco apre l'Assemblea straordinaria contando i soci intervenuti con diritto di voto (23 ventitré) e nominando il signor Buselli Gabriele quale presidente dell'Assemblea. I soci approvano all'unanimità. Quindi il signor Buselli chiama a compito di segretaria verbalizzante la signora Patrizia Zampedri e a compito di scrutatori Leonardelli Mariagrazia e Pallaoro Marcello. Tutti accettano l'incarico proposto.

Il presidente Buselli insieme con Stefani saluta e ringrazia i graditi ospiti dell'Assemblea: i rappresentanti dell'amministrazione comunale, i vertici dell'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, Zampedri Lorenzo fratello del carissimo Sandro, la presidentessa C.O.P.I. Leonardelli Mariagrazia, Viola Monica presidentessa della Federazione delle Proloco, il presidente della Cassa Rurale Senesi Franco.

1). modifiche statutarie

Buselli presenta il consulente fiscale dell'associazione Zanghellini Stefano invitato per chiarire alcuni passaggi da trattare ed in particolare le modifiche statutarie richieste per l'iscrizione al RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Zanghellini legge la comunicazione della Provincia contenente le modifiche, necessarie o suggerite, per adeguarlo pienamente a quanto previsto dalla nuova normativa per l'iscrizione al R.U.N.T.S.

(A tal fine si allega lettera dell'Ufficio provinciale Registro unico nazionale del Terzo settore riportante le modifiche richieste e consigliate).

Zanghellini si sofferma quindi su ogni singolo articolo ove si proponessero variazioni.

Il presidente dell'Assemblea Buselli propone di ascoltare tutte le modifiche allo statuto e dare successivamente spazio alla discussione o a domande in merito.

Articolo 4 Attività e ruolo del volontariato, comma 1

Zanghellini legge il primo comma dell'articolo 4 e, come consigliato, propone di aggiungere le lettere indicate dall'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 che corrispondono alle attività di interesse generale effettivamente svolte dall'associazione. Il consulente va a leggere le lettere scelte tra quelle elencate nel Decreto Legislativo che comprendono le attività svolte dalla Proloco e precisamente le lettere:

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Articolo 8 Diritti e doveri degli associati, comma 2 e comma 3

Comma 2

Il consulente legge tutto il comma proponendo, come suggerito dall'Ufficio Provinciale del RUNTS, di cancellare la specifica "*maggiore di età*" nel passaggio "*ciascun socio ~~maggiore di età~~ ha diritto di voto ...*": in questo modo si assume una formula chiarificatrice anche nei confronti dei minorenni che non potranno fare parte della compagine associativa.

Una seconda opzione in alternativa alla cancellazione della frase "maggiore di età" sarebbe quella di specificare i requisiti per la votazione dei minorenni (domanda di ammissione controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale).

L'Assemblea è chiamata a scegliere tra le due alternative e sceglie all'unanimità la prima opzione.

Comma 3

Anche qui, come suggerito dalla Provincia, si propone di aggiungere una specifica per definire meglio l'entrata in vigore dei diritti e doveri degli associati che ora dovrebbero attendere tre mesi dalla data di iscrizione; nel dettaglio si aggiunge questo capoverso: *l'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.*

Articolo 10 Assemblea dei soci: modalità di convocazione, comma 6

Come consigliato, anche a seguito delle problematiche di riunione del periodo pandemico e per una maggiore efficienza di gestione, viene inserita nello statuto la possibilità che l'Assemblea si riunisca mediante videoconferenza, inserendo una disposizione come di seguito formulata:

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Buselli sottolinea che con ciò si esauriscono le modifiche ed integrazioni richieste e/o consigliate dall'Ufficio Provinciale per l'iscrizione al RUNTS e si prosegue con la presentazione della variazione all'articolo 5 relativo alla competenza territoriale, che deve essere modificato a seguito della richiesta della frazione di Serso di costituire una nuova Proloco.

Articolo 5 Ambito territoriale e collaborazioni, comma 1

Il Presidente informa e ricorda che è stata richiesta da un gruppo di Serso l'esclusione dalla competenza territoriale della Proloco di Pergine della frazione di Serso, dove si potrà così costituire una nuova Proloco. Il direttivo ha discusso dettagliatamente questa richiesta nell'ultima riunione, domanda che ricalca quella precedente delle frazioni di Madrano e Canzolino.

Per ovviare a questi continui cambiamenti di Statuto che comportano una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e per renderlo invece dinamico e più vicino allo spirito collaborativo della Proloco di Pergine, si è arrivati ad una proposta scritta da Beber Alberto, uno dei consiglieri dell'associazione, che ha sintetizzato i desideri del direttivo.

Stefani legge la proposta di modifica dell'articolo 5 comma 1:

l'associazione svolge la sua attività prevalentemente nel Comune di Pergine Valsugana, a prescindere dall'esistenza di altre Proloco che operano su singole porzioni di territorio del Comune, intendendo collaborare con le medesime e con altri soggetti associativi per la promozione delle attività sul territorio comunale.

Esaurita la spiegazione, Buselli apre discussione in merito alle modifiche statutarie.

Il vicesindaco Casagrande chiede di chiarire la modifica sulla cancellazione della specifica della maggiore età dell'articolo 8, in quanto non capisce se dopo la modifica i minorenni possano o meno iscriversi all'associazione.

Il consulente Zanghellini rilegge tutti i suggerimenti inviati dalla Provincia e risulta chiaro da quanto letto che la variazione proposta in voto e relativa alla cancellazione della frase "maggiore di età" fa sì che in caso di approvazione non sarà più possibile associare soggetti minorenni.

Il consigliere Beber ci tiene a specificare che il capoverso della competenza territoriale scaturisce dall'ipotesi della nascita di una terza possibile Proloco a breve. Per la Proloco Pergine il territorio è l'ambito operativo che non va ridotto e spezzettato in micro-territori; anzi, l'associazione è nata con lo spirito di coordinare e collaborare sempre con tutte le associazioni presenti, questa è la sua missione.

La linea che la Pro Loco vuole seguire è più nella direzione di coordinamento dei gruppi esistenti conclude Beber.

Buselli Gabriele sottolinea che non si vuole ritagliare il territorio in tanti pezzettini, ma assemblare un mosaico che sia armonico.

Il presidente dell'Assemblea Buselli chiede se l'assemblea preferisce votare in blocco le modifiche allo Statuto oppure articolo per articolo: l'Assemblea è favorevole all'unanimità per la votazione in blocco.

Si votano le modifiche proposte agli art. 4, 5, 8 e 10 dello statuto: l'Assemblea è favorevole all'unanimità, autorizzando nel contempo il Presidente a depositare agli enti competenti il nuovo statuto della APS Pro Loco Pergine variato come sopra descritto.

Non essendoci altri punti da trattare il presidente Buselli dichiara chiusa l'assemblea straordinaria della Proloco di Pergine alle ore 21.20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Patrizia Zampedri

IL PRESIDENTE PRO LOCO PERGINE

Paolo Stefani

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Gabriele Buselli

SCRUTATORE

Marcello Pallaoro

SCRUTATRICE

Leonardelli Mariagrazia

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	200,00
IPOT.	
VOL.	
BOLLO	
DIR.	
TOTALE	200,00
PAGAMENTO DEL 26.4.2022	
C/O C. R. ALTO VALSUGANA	
Ricevuta 27 APR. 2022	
N°	1053
SERIE	3

IL FUNZIONARIO
Ciovesani Mariagrazia
(firma su delega del Direttore provinciale)





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

PRO LOCO PERGINE VALSUGANA

Approvato dall'assemblea dei soci del 21 aprile 2022

Art 1. Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Pro Loco di Pergine Valsugana”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2 L’associazione ha sede in Piazza Serra n.10 nel comune di Pergine Valsugana.

1.3 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell'ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4 L’associazione ha durata illimitata.

Art 2. Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

2.1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Pro Loco di Pergine Valsugana APS” oppure “Pro Loco di Pergine Valsugana associazione di promozione sociale”.

2.2 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.3 Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art 3. Scopi e finalità

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, nei confronti degli associati, dei loro familiari e di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all’articolo 4 del presente Statuto.

3.3 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

3.4 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l'associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall'ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l'amministrazione comunale di riferimento.

Art 4. Attività e ruolo del volontariato

4.1 L'associazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Rientranti nelle attività di interesse generale come previste dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

- lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;"
- lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;"
- lett. t) "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;"

4.2 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3 L'associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.4 L'associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.

4.5 L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.6 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art 5. Ambito territoriale e collaborazioni

5.1 L'associazione svolge la sua attività prevalentemente nel Comune di Pergine Valsugana, a prescindere dall'esistenza di altre Proloco che operano su singole porzioni di territorio del Comune, intendendo collaborare con le medesime e con altri soggetti associativi per la promozione delle attività sul territorio comunale.

5.2 L'associazione può aderire ad altre organizzazioni e manifestazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

Art 6. Ammissione dei Soci e loro qualifica

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.4 La richiesta di nuova adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato in forma scritta entro i successivi 30 giorni.

6.5 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'adozione del provvedimento di ammissione.

6.6 L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.7 Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa.

6.8 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.9 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non è previsto il diritto di

trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



Art 7. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

7.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;

7.2 decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 6.7;

7.3 esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7.4 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.5 Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

7.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art 8. Diritti e doveri degli associati

8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

8.2 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo). In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento dall'associazione. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

8.3 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura stabilita dall'assemblea; al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

Art 9. Organi sociali

9.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

9.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. È quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art 10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione

10.1 L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

10.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.3 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione ogniqualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.4 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto". I soci possono intervenire all'assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/whatsapp da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

10.6 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10.7 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.8 La convocazione dell'assemblea può avvenire inoltre con affissione all'albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

10.9 L'avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.

Art 11. Assemblea ordinaria: competenze

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

11.1 l'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

11.2 l'approvazione del programma delle attività;

11.3 l'elezione delle cariche sociali;

11.4 l'adesione ad altre organizzazioni;

11.5 la discussione e l'approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

11.6 i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

11.7 la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

11.8 la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, promuovendone l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art 12. Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni

12.1 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

12.2 La seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

12.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

12.4 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

12.5 per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

12.6 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

Art 13. Assemblea straordinaria: validità e votazioni

L'assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:

13.1 modifica dello statuto;

13.2 scioglimento dell'associazione;

13.3 L'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

13.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione

Art 14. Consiglio direttivo: composizione, poteri e funzionamento

14.1 Il consiglio direttivo è composto da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

14.2 Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

14.3 Il presidente ed il vicepresidente vengono nominati all'interno del Consiglio direttivo tra i propri componenti.

14.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

14.5 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

14.6 Il consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

14.7 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
- b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali;
- d) l'acquisto o alienazioni dei beni;
- e) l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
- f) la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltesi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio direttivo. Qualora ciò accada, il presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni.

Fino all'elezione dei nuovi consiglieri i cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art 15. Presidente

15.1 Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio direttivo con le stesse maggioranze previste per l'atto di nomina.

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni:

15.3 ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

15.4 convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;

15.5 stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

15.6 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

15.7 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

15.8 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.

Art 16. Segretario

16.1 Il consiglio direttivo procede all'individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

16.2 Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

16.3 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell'associazione.

16.4 Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Art 17. Organo di controllo

17.1 L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

17.2 L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.

17.4 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

17.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

17.6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art 18. Competenze dell'organo di controllo

18.1 È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.2 Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

18.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 19. Organo di revisione

19.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2 L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

19.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

19.6 Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art 20. Responsabilità degli organi sociali

20.1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

20.2 I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art 21. Risorse economiche

21.1 Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

21.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.3 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 22. Rendiconto economico finanziario

22.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

22.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

22.3 Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

Art 23. Scioglimento

L'associazione si scioglie:

23.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

23.2 quando vengano a mancare tutti gli associati;

23.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali;

23.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

23.5 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art 24. Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



